**Regime IRES**

1. non rilevanza fiscale per:
* le attività non economiche, ovvero per quote associative, oblazioni, donazioni e contributi;
* gli utili destinati a riserva indivisibile e che non possono essere distribuiti per l’intera durata dell’ente e al suo scioglimento;
* i corrispettivi derivanti da attività marginali svolte in attività di interesse generale, oppure svolte in attività non di interesse generale purché strumentali al finanziamento delle attività di interesse generale.
1. regime fiscale di favore in caso di distribuzione di utili come definita all’articolo 6.
2. regime fiscale ordinario, non di vantaggio, per i corrispettivi derivanti da attività non di interesse generale, svolte purché strumentali al finanziamento delle attività di interesse generale.